

LO PSICOLOGO E IL FISCO

L'AVVIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO


“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito” (art. 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56).

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

La professione di Psicologo, in Italia, è subordinata all’iscrizione ad un Ordine. Per iscriversi a tale Ordine occorre portare a termine un iter formativo.

Tuttavia, l’iscrizione all’Albo professionale non costituisce di per sé l’inizio di un’attività professionale. L’iscrizione è condizione per l’esercizio della professione posta a garanzia e tutela dei terzi: attesta l’idoneità del soggetto e gli conferisce la facoltà di esercitare.

Coloro che sono iscritti all’Albo possono esercitare la professione come Liberi Professionisti o come dipendenti: non è possibile, pertanto, svolgere l’attività come prestazione occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, se non per pochissimi e specifici casi.



ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA

Lo psicologo che si accinge ad intraprendere l’esercizio della professione, deve presentare all’Ufficio delle Entrate una dichiarazione di inizio attività, attraverso la compilazione in duplice esemplare del modello AA/9 (se è un professionista individuale) o il modello AA/7 (se si tratta di uno studio associato). L’ufficio attribuisce un numero di partita Iva che lo psicologo dovrà indicare nelle fatture emesse, nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all’Ufficio delle Entrate stesso.

Gli adempimenti fiscali a seguito dell’attribuzione del numero di partita Iva sono i seguenti:

- registrare e conservare la documentazione relativa agli incassi e pagamenti professionali
- presentare la dichiarazione annuale Modello Unico (poiché comprende in un unico modello le dichiarazioni annuali Iva, Irpef/Ire e Irap)
- versare le suddette imposte alle rispettive scadenze
- presentare la comunicazione annuale all’ENPAP e pagare i relativi contributi.¹

ISCRIZIONE ALL'ENPAP

Per tutti gli iscritti che svolgono attività attinenti la professione, ad esclusione di coloro che svolgono attività soltanto ed esclusivamente come dipendenti, è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di Previdenza e di Assistenza ENPAP che ha sede a Roma.

L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Per l’esercizio dell’*attività Libero Professionale* è necessario:

- essere iscritti all’Albo;
- essere in possesso di Partita Iva;
- essere iscritti all’ENPAP.

¹ Ordine degli Psicologi del Lazio “Gli Psicologi e il fisco” Franco Angeli (2006)

Lo psicologo e il fisco

Per l'esercizio dell'attività come dipendente ASL o Azienda Ospedaliera occorre:

- essere iscritti all'Albo;
- essere in possesso di diploma di specializzazione universitaria (almeno triennale) o del titolo di Psicoterapeuta (ai sensi della L. 401/2000);
- conseguire i crediti formativi E.C.M. (Formazione continua).

Tutti gli iscritti dipendenti pubblici (psicologi e non) devono comunicare all'Ordine la loro posizione (part-time o full-time). I dipendenti pubblici full-time NON possono svolgere attività libero professionale se non autorizzati dall'Ente /o responsabile di servizio.

I dipendenti di Enti privati non hanno questo obbligo e possono svolgere attività libero professionale se il contratto di categoria lo prevede (o a seguito di accordi privati).

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 35, D.P.R. 26/10/1972, n. 633)

Le dichiarazioni di inizio attività si presentano entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività, allo sportello dell'Agenzia delle Entrate. Il modulo di inizio attività deve contenere tutti gli elementi di seguito riportati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- domicilio e residenza;
- tipo e codice attività (**8532B** - Attività svolta da psicologi);
- sede di esercizio dell'attività;
- volume d'affari previsto;
- luogo di tenuta delle scritture contabili;
- eventuali opzioni ai fini I.V.A.;
- indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax;
- dati catastali relativi all'immobile destinato all'attività prevalente.

ADEMPIMENTI CONTABILI

OPERAZIONI IMPONIBILI

Le prestazioni relative a diagnosi, cura e riabilitazione effettuate alla persona, nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, sono esenti dall'IVA. Con due sentenze la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che solo le prestazioni mediche finalizzate a tutelare la salute delle persone rientrano tra le attività di interesse pubblico che possono essere esentate dall'Iva secondo l'art. 13, parte A, n. 1, lett. C della Sesta Direttiva.

Il D.M. 21/01/1994 ha esteso l'esenzione da I.V.A. allo stesso genere di prestazioni svolte da psicologi.

Lo psicologo, dunque, dovrà sempre emettere la sua parcella senza addebito di I.V.A., indicando il titolo dell'esenzione "art. 10, n. 18 – D.P.R. 26/10/1972, n. 633", ed applicare sull'originale consegnato al cliente la marca da bollo di Euro 1,81, in caso di importo della fattura superiore a Euro 77,47.

Con molto ritardo, il 28/1/2005 anche l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze ha finalmente emanato una Circolare (n.4) interpretativa in argomento. Le posizioni espresse dal Ministero confermano pienamente l'interpretazione restrittiva che le sole prestazioni psicologiche finalizzate a tutelare la salute delle persone fruiscono dell'esenzione da Iva ex art. 10 n. 18 Dpr 633/1972. Nell'interpretazione della sentenza, il Ministero conferma doversi escludere l'esenzione Iva per quelle prestazioni professionali che non consistono in prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona, ivi compresi quei trattamenti o esami a carattere profilattico.

E' opportuno ricordare che l'esenzione è rivolta oggettivamente al tipo di attività svolto: quindi le prestazioni di diagnosi e cura finalizzate alla tutela della salute e rivolte ai pazienti di altro psicologo, in supervisione a quest'ultimo e a lui fatturate, sono comunque ESENTI da Iva. Così pure nel caso di prestazioni dello stesso tipo eseguite presso Studi o Cliniche private o Enti e a loro fatturate.



Lo psicologo e il fisco

Sono invece imponibili I.V.A. con aliquota 20% tutti i compensi e i corrispettivi ricevuti dagli psicologi a fronte di:

- prestazioni professionali diverse (ad esempio consulenze di vario tipo);
- cessione di beni inerenti l'attività professionale e di beni strumentali;
- rimborsi spese forfettari o di spese, diverse da quelle sostenute in nome e per conto del cliente purché idoneamente documentate.

La fattura va emessa al momento di effettuazione della prestazione che, per le prestazioni di servizi, corrisponde all'atto del pagamento. In caso di pagamento anticipato o acconto, la fattura va emessa il giorno del pagamento, anche se non è eseguita in tutto o in parte la prestazione.

Ogni fattura deve essere emessa in duplice copia e deve essere annotata entro quindici giorni sul registro degli onorari, con riferimento alla data della sua emissione.

CONTABILITÀ

Contabilità IVA

I professionisti devono tenere ai fini I.V.A. il **Registro Fatture Emesse** e il **Registro Acquisti** (acquistabili presso qualsiasi libreria specializzata), oltre ai registri previsti per le imposte dirette.

La registrazione delle fatture emesse:

deve essere effettuata entro 15 gg. dalla data di emissione, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data di emissione.

La registrazione delle fatture di acquisto:

deve essere fatta anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Detrazione dell'IVA

Normalmente l'I.V.A. si calcola in modo analitico sulla base delle registrazioni contabili e senza l'utilizzo di percentuali prefissate di detrazione. Lo psicologo che effettua solo operazioni esenti non può recuperare l'I.V.A. su acquisti e spese. Se esistono contemporaneamente operazioni esenti ed imponibili potrà detrarre l'I.V.A. su acquisti e spese, in misura corrispondente al rapporto fra l'ammontare delle operazioni imponibili e l'ammontare delle stesse aumentato delle operazioni esenti (pro-rata di detraibilità).

Liquidazione, versamento, dichiarazione

L'I.V.A. a debito risultante dalla liquidazione periodica deve essere versata dal contribuente trimestralmente (in questo caso sugli importi è dovuta una maggiorazione dell'1%) o mensilmente (se i professionisti hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a Euro 309.874,14).

Il versamento deve essere effettuato per i contribuenti mensili entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e per i trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Anche i professionisti sono obbligati al versamento dell'acconto I.V.A. entro il termine del 27 dicembre attualmente nella misura del 88% di quanto versato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Dall'anno 2000 è stato introdotto l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica I.V.A.. Ne sono esonerati i soggetti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a Euro 25.822,84 e i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (es. soggetti che effettuano solo operazioni esenti).

L'art.3 D.P.R. 332/1998 prevede che i soggetti I.V.A., obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, dell'I.R.A.P. e la dichiarazione del sostituto d'imposta, presentino una dichiarazione unificata annuale (c.d. Modello Unico).

IVA e ritenute d'acconto

La ritenuta d'acconto va effettuata sull'ammontare del compenso addebitato in fattura ad esclusione dei contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza, anch'esso addebitato in fattura ai clienti.

La ritenuta d'acconto va applicata quando il committente è un sostituto d'imposta (normalmente tutti i soggetti ad esclusione dei pazienti privati persone fisiche).

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e circolare 28/E dell'Agenzia delle Entrate: novità p professionisti (c.d. Decreto Bersani)

LA FATTURA FISCALE

Le imposte

Irpef (Ire)

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, abbreviata con l'acronimo **IRPEF**, è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il **D.P.R.** 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di un'imposta italiana diretta, personale, progressiva, generale. E' un'imposta che si applica direttamente sul reddito complessivo posseduto in un periodo d'imposta, che di norma si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Trae origine dalla Costituzione, in quanto ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali. Il reddito complessivo rappresenta quindi la capacità contributiva, ed è formato da una serie di redditi, tra cui quello di lavoro autonomo che deriva dall'attività.

L'IRE è l'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha sostituito l'IRPEF dal 1° gennaio 2005. I soggetti passivi dell'imposta sono:

- persone fisiche (residenti e non residenti)
- società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (residenti e non)
- enti non commerciali (residenti e non residenti).

Presupposto dell'imposta è il possesso dei redditi rientranti in una delle seguenti categorie:

- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo e assimilati
- redditi d'impresa
- redditi diversi.²

Iva

IVA è l'abbreviazione di Imposta sul Valore Aggiunto ed è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della cessione di beni e di prestazioni di servizi. E' quindi un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (il contribuente) rimane neutrale.

Con l'inizio della libera professione e la conseguente attribuzione della partita iva, lo psicologo provvede personalmente ai vari adempimenti per il versamento dell'eventuale imposta addebitata alla clientela nell'ambito dell'attività lavorativa.³

² Ordine degli Psicologi del Lazio "Gli Psicologi e il fisco" Franco Angeli (2006)

³ Ordine degli Psicologi del Lazio "Gli Psicologi e il fisco" Franco Angeli (2006)

Lo psicologo e il fisco

Prestazioni esenti IVA

L'esenzione IVA per le prestazioni mediche va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, fornendo taluni chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01).

ritenuta d'acconto

La **ritenuta d'acconto** è una trattenuta su un compenso assoggettato a tassazione corrisposto da un soggetto, denominato "sostituto d'imposta" (titolare di partita IVA), nei confronti di un altro soggetto, detto "percipiente".

Nel caso di reddito da lavoro autonomo, la ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava sui compensi addebitati dai lavoratori autonomi nei confronti dei titolari di una partita IVA (imprese o liberi professionisti). In questo modo, il soggetto debitore riveste il ruolo di sostituto d'imposta, effettuando il versamento all'erario in sostituzione del professionista, al quale viene detratta una parte della sua prestazione. L'aliquota ordinaria della ritenuta d'acconto corrisponde al 20% dell'imponibile.

L'ENPAP

L'**ENPAP** (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) è un ente di diritto privato che ai sensi del decreto legislativo n. 103/96 garantisce le prestazioni previdenziali e assistenziali ai propri psicologi iscritti, che concorrono mediante il pagamento di contributi in proporzione al proprio reddito professionale.

Lo psicologo deve presentare domanda di iscrizione all'Ente entro novanta giorni dal conseguimento di reddito professionale di lavoro autonomo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'Albo dell'Ordine.

Una volta iscritto all'ENPAP lo psicologo sarà tenuto al versamento dei seguenti contributi la cui misura viene calcolata in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell'intero anno

Contributo Integrativo: è il contributo posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista (c.d. contributo 2%) ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli Iscritti, ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell'Ente.

COMPILAZIONE DELLA FATTURA FISCALE

E' possibile a questo punto, dopo aver descritto gli adempimenti amministrativi e contabili utili ai fini della fatturazione, riassumere le informazioni fondamentali per l'emissione della cosiddetta parcella.

- Prima di tutto la fattura dovrà indicare il nome dello psicologo che presta i suoi servizi, con indicazione obbligatoria della Partita Iva o del Codice Fiscale, e del suo domicilio fiscale, e numeri di telefono o cellulare.
- La fattura, per poter essere successivamente registrata sui libri contabili, dovrà riportare una numerazione progressiva che generalmente ricomincia dal n.1 all'inizio di ogni anno e la data di emissione della fattura stessa.
- La fattura dovrà essere intestata: a) con il nome e cognome del cliente e il suo codice fiscale, se trattasi di persona fisica o b) con la ragione sociale della società che usufruisce delle prestazioni dello psicologo, se

Lo psicologo e il fisco

trattasi di persona giuridica, con indicazione quindi della partita Iva, nonché, in entrambi i casi dell'indirizzo di residenza o fiscale.

- Nel corpo della fattura andrà specificato il tipo di prestazione che lo psicologo effettua (onorario, consulenza, sedute di psicoterapia ecc.) con il relativo importo.
- Tale importo sarà maggiorato dall'eventuale Contributo Integrativo del 2% da versare all'ENPAP, dall'eventuale importo dell'IVA pari al 20% dell'importo della prestazione e ridotto dell'eventuale Ritenuta d'Acconto pari al 20% dell'importo della prestazione, con le seguenti modalità:
 - Se la prestazione dello psicologo non riguarda una delle operazioni esenti sopra esposte (prestazioni che sono dirette alla diagnosi e alla cura) sulla fattura tali prestazioni saranno soggette al calcolo dell'IVA al 20%. Al contrario, se trattasi di operazioni esenti non si calcolerà tale imposta.
 - Se la prestazione viene resa ad una persona fisica o ad un'impresa si calcolerà l'importo del Contributo Integrativo pari al 2%. Tale contributo non si addebiterà nel solo caso in cui il professionista fatturi ad un altro professionista, iscritto anch'esso all'ENPAP.
 - Solo nel caso in cui la prestazione sia resa ad un'impresa, che in questo caso fungerà da Sostituto d'Imposta, l'importo totale della fattura andrà diminuito dell'importo della Ritenuta d'Acconto del 20%.

La fattura comunque riporterà l'importo totale che il cliente dovrà corrispondere allo psicologo.

Gli esempi che seguono saranno utili per comprendere meglio quanto descritto.

Esempio 1

Fattura per una prestazione professionale soggetta a IVA, resa a un'impresa o un altro professionista e, quindi, soggetta a ritenuta d'acconto

Dott. Mario Rossi – Psicologo
Via C. Battisti, 1 – 33170 Pordenone (PN)
P.IVA 12345678912 – C.F. RSSMRA53L06H501L

Spett.le
SAIFEP Spa
Viale Venezia, 16
33170 Pordenone (PN)

Fattura n°1 del 30/07/2006

a) prestazioni professionali (inserire descrizione, o voce tariffario)	€ 154,00
b) Contr. Integrativo (2%) (D.Lgs.103/96 art.8)	€ 3,08
c) Totale imponibile I.V.A.	€ 157,08
d) .V.A. (20% dell'importo c)	€ 31,42
Totale Fattura	€ 188,50
- ritenuta d'acconto (20% dell'importo a)	€ -30,80
Netto a pagare	€ 157,70

Lo psicologo e il fisco

Esempio 2

Fattura per una prestazione professionale **soggetta a IVA**, resa a un **altro psicologo** nel quadro dell'esecuzione di un incarico finalizzato al conseguimento di un **risultato unitario** e, quindi, **soggetta a ritenuta d'acconto ma non al contributo integrativo**.

Dott. Mario Rossi – Psicologo
Via C. Battisti, 1 – 33170 Pordenone (PN)
P.IVA 12345678912 – C.F. RSSMRA53L06H501L

Giovanni Verdi
Viale Venezia, 16
33170 Pordenone (PN)

Fattura n°2 del 30/07/2006

a) prestazioni professionali (inserire descrizione, o voce tariffario)	€154,00
b) Contr. Integrativo (2%) (D.Lgs.103/96 art.8) (esente art. 4 comma 7 Regol. Enpap)	€ 0,00
c) Totale imponibile I.V.A.	€ 154,00
d) IVA (20% dell'importo c)	€ 30,80
Totale fattura	€ 184,80
- ritenuta d'acconto (20% dell'importo a)	€ -30,80
Netto a pagare	€ 154,00

Esempio 3

Fattura per una prestazione professionale **soggetta a IVA**, resa a una persona fisica e , quindi, **non soggetta a ritenuta d'acconto**.

Dott. Mario Rossi – Psicologo
Via C. Battisti, 1 – 33170 Pordenone (PN)
P.IVA 12345678912 – C.F. RSSMRA53L06H501L

Egr. Sig. Paolo Bianchi
P.zza P. Amalteo, 1
33100 Udine (UD)

Fattura n. 3 del 30/07/2006

a) prestazioni professionali (inserire descrizione, o voce tariffario)	€154,00
b) Contr. Integrativo (2%) (D.Lgs.103/96 art.8)	€ 3,08
c) Totale imponibile I.V.A.	€ 157,08
d) I.V.A. (20% dell'importo c))	€ 31,42
Totale Fattura	€ 188,50

Lo psicologo e il fisco

Esempio 4

Fattura per una prestazione professionale, **esente IVA** (es. psicoterapia), resa a una persona fisica e, quindi, **non soggetta a ritenuta d'acconto**.

Dott. Mario Rossi – Psicologo
Via C. Battisti, 1 – 33170 Pordenone (PN)
P.IVA 12345678912 – C.F. RSSMRA53L06H501L

Gent.ma Sig.ra Paola Viola
P.zza N. Toammaseo, 15
33100 Udine (UD)

Fattura n. 4 del 30/07/2006

a) Esame psicodiagnostico (esente IVA ex art. 10.18 DPR 633/72)	€ 392,16
b) Contr. Integrativo (2%) (D.Lgs.103/96 art.8)	€ 7,84

Totale fattura € **400,00**

Per emettere la fattura, che successivamente si registrerà nel Registro delle Fatture Emesse, lo psicologo può utilizzare un modello di fattura molto semplice, già predisposto con EXCEL, sul quale egli andrà semplicemente ad inserire i dati necessari ai fini fiscali.

[F:\INFORMATICA DI FEO\Modello_fattura_forfettino_con_rivalsa\(1\).xlsx](#)

Ma in commercio esistono molti programmi specifici per la fatturazione dei professionisti. In tali programmi non solo i modelli delle fatture sono già predisposti e pronti per essere compilati in tutte le sue parti, ma in più, una volta compilata la prima fattura, il cliente entrerà automaticamente in un elenco, cosicché alla compilazione della successiva fattura si disporrà già di tutti i dati di quel soggetto, fisico o giuridico. Nei link che seguono è possibile prendere visione di quanto descritto e soprattutto è possibile scaricare una versione free di uno di questi programmi.

- <http://www.invv.net/> (info)
- <http://www.fatturazioneprofessionisti.com/default.aspx> (info)
- http://www.4yougratis.it/software_gestionali_gratis/gestionali/fatturazione_professionisti_4.htm (download ver.4).